



24111 - Comune di Valdagno  
 AOO - Area Organizzativa Ufficiale  
 REGISTRO UFFICIALE  
 0018834 - 12/06/2007 - USCITA

**[TTA' DI VALDAGNO**  
 PROVINCIA DI VICENZA

05-DPGT

**ANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**Ufficio Attività Economiche**

Ord. N. **138**

**Oggetto: Disciplina degli orari di apertura e chiusura di attività artigianali che vendono generi alimentari.**

### IL SINDACO

PREMESSO che il cambiamento di abitudini della popolazione, relativo alla tipologia e agli orari nel consumo dei pasti, ha fatto sorgere al di fuori degli schemi tipici del commercio, offerte diversificate, che vanno radicandosi soprattutto nelle aree centrali del territorio. Si tratta di attività artigianali che vendono generi alimentari, caratterizzate da nuove formule di pasto veloce e monoporzione (crepes, piadine, Kebab, ecc...), consumato quasi necessariamente in via immediata;

CONSIDERATO che queste attività non sono sottoposte ad alcuna autorizzazione comunale perché sono inquadrate nell'ambito delle attività artigiane e, come tali, godono di una particolare disciplina giuridica, tra cui il mancato assoggettamento a limitazioni di orario sia per la produzione che per la vendita al pubblico;

VERIFICATO che la mancanza di regolamentazione degli orari di vendita al pubblico è causa di numerosi esposti e lamenti da parte dei cittadini residenti nei pressi di tali esercizi, a causa: del rumore degli avventori che sostano nelle immediate vicinanze dei locali, spesso fino a notte inoltrata; del consumo dei cibi all'aperto con invasione degli spazi pubblici e imbrattamento delle strade; dell'accumulo di rifiuti; delle risse;

CONSIDERATO che queste attività presentano aspetti in comune sia con i pubblici esercizi che con le attività commerciali, pur mantenendo caratteristiche proprie che le fanno inquadrare come un "terzo genere" rispetto alle prime; svolgono infatti attività di produzione e vendita ma, per la natura del bene venduto, la vendita non riveste una "posizione accessoria rispetto all'attività di produzione", elemento fondamentale di riconoscimento dell'attività artigiana, come stabilito dalla giurisprudenza;

ATTESA la necessità, al fine di garantire la tutela al diritto alla quiete della popolazione nelle ore notturne, di disporre una specifica regolamentazione degli orari per disciplinare il solo aspetto della vendita al pubblico dei prodotti delle attività in argomento e non l'attività di produzione che continuerà ad essere esercitata senza alcun limite di orario;

DATO atto che viene esclusa dall'applicazione della presente ordinanza l'attività di vendita al dettaglio esercitata dagli artigiani panificatori;

ATTESO che in data 05/12/2006 e in data 18/12/2006 sono stati convocati i gestori delle attività artigianali che vendono i generi alimentari da loro prodotti (kebab, gelaterie, pizzerie d'asporto) e le Associazioni di categoria presenti sul territorio, per raccogliere osservazioni e pareri in via preliminare;

SENTITA la Giunta Comunale che in data 16/04/2007 e in data 14/05/2007, ha convenuto di procedere alla regolamentazione degli orari così come prospettati nell'Atto di Indirizzo predisposto dall'Ufficio Attività Economiche;

SENTITE, in data 03/05/2007, le Associazioni di Categoria (presenti fra gli invitati: Confederazione Nazionale Artigianato, Associazione Artigiani, Confcommercio, Confesercenti) che hanno espresso il proprio parere favorevole alla regolamentazione dell'orario, con osservazioni in parte recepite;

RITENUTO, altresì, come sostenuto dalla giurisprudenza con numerose pronunce, tra i diversi interessi affidati alle cure della Pubblica Amministrazione il diritto al riposo ed alla quiete pubblica deve essere tutelato in via prevalente e, pertanto, le attività private devono essere regolate in funzione degli interessi pubblici coinvolti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/05/2007 che ha approvato l'Atto di Indirizzo per la disciplina degli orari di apertura e chiusura di attività artigianali che vendono generi alimentari;

VISTO l'art. 50, comma 7, del T.U.E.E.L.L. D.lgs 267/00 attribuisce, fra l'altro, al Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;


RICHIAMATA la sentenza del T.A.R. Veneto n. 2144/04 ha riconosciuto che l'art. 50 del D.lgs n.267/00 assegna al Comune, ed al Sindaco in particolare, una generale competenza in materia di fissazione di orari al fine di favorire il miglior contemperamento degli interessi, potenzialmente configgenti, di lavoratori, di utenti dei servizi pubblici e di commercianti;

#### ORDINA

che a decorrere dal 15 giugno 2007, tutte le attività artigianali del settore alimentare che vendono al pubblico i propri prodotti, ad eccezione degli artigiani panificatori, osservino gli orari e le regole contenute nell'Atto di Indirizzo per la disciplina degli orari di apertura e chiusura di attività artigianali che vendono generi alimentari, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 29/05/2007, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL SINDACO

Avv. Alberto Neri



Valdagno li, 12.06.2007

12. GIU. 2007



## CITTA' DI VALDAGNO

PROVINCIA DI VICENZA

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ufficio Attività Economiche

### ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI DEL SETTORE ALIMENTARE CON VENDITA AL PUBBLICO

#### Art.1

##### Oggetto e finalità

Il presente atto di indirizzo disciplina gli orari di apertura e chiusura delle attività artigianali del settore alimentare con vendita al pubblico dei propri prodotti.

La disciplina dell'orario si riferisce alla sola attività di vendita e non alla produzione, in quanto la prima non riveste "posizione accessoria" rispetto alla seconda.

Fa eccezione alla presente direttiva l'attività di vendita al dettaglio esercitata dagli artigiani panificatori.

#### Art.2

##### Orario massima di apertura

L'attività di vendita dei prodotti degli esercizi artigianali del settore alimentare può essere svolta in un orario da scegliere in modo discrezionale ed articolato nel rispetto dei seguenti limiti massimi:

dalle ore 6.00 A.M. alle ore 23.00 P.M.;

dalle ore 6.00 A.M. alle ore 23.30 P.M. nelle giornate di venerdì, del sabato ed altri prefestivi, della domenica ed altri festivi.

La giornata di chiusura settimanale, sia alla domenica che in giornate feriali, è facoltativa.

È concesso a tutte le sopra descritte tipologie di esercizi artigianali, senza preventiva comunicazione e senza specifico atto autorizzato, la facoltà di protrarre l'orario di chiusura fino alle ore 3 dopo la mezzanotte nei seguenti giorni:

24-25 dicembre

5 gennaio

Non viene posta limitazione d'orario nella notte fra il giorno 31 dicembre e il 1° gennaio.

#### Art. 3

##### Deroghe

Ampliamenti dell'orario di vendita potranno essere autorizzati nel corso dell'anno solare, indipendentemente dall'ubicazione degli esercizi, in un primo tempo provvisoriamente per un periodo massimo di tre mesi, previa richiesta da parte dei titolari, solo per quelle attività artigianali per le quali non saranno segnalate criticità da parte del Corpo di Polizia Locale. Trascorsi tre mesi se non saranno accertate situazioni di disturbo alla quiete pubblica, gli ampliamenti dell'orario verranno autorizzati in via permanente, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo.

#### **Art.4**

##### **Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche**

Limitazioni agli orari stabiliti all'art.2 possono essere disposte dal Sindaco anche nei confronti di singoli esercizi, in via permanente o per situazioni contingenti, per motivate ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico anche in relazione al disturbo provocato dalla presenza esterna degli avventori.

#### **Art.5**

##### **Attività congiunte**

Le attività di vendita dei prodotti artigianali, esercitate negli stessi locali, utilizzati per i pubblici esercizi e/o per gli esercizi commerciali o in locali attigui aventi un medesimo ingresso, rispettano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.

#### **Art.6**

##### **Cartello orario**

E' sempre obbligatoria l'esposizione, in modo ben visibile al pubblico, dei cartelli indicanti l'orario prescelto e l'eventuale giornata di chiusura.

#### **Art.7**

##### **Attuazione e violazioni**

Il presente atto di indirizzo sarà reso operativo mediante ordinanza del Sindaco e le violazioni alla stessa comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal TUEELL, D.lgs 267/00, per inosservanza delle ordinanze del Sindaco, salvo che il fatto non configuri reato.